

# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

COPIA

N. 38 Reg. Delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **URBANISTICA: Esame delle osservazioni presentate ed approvazione dell'Ottava Variante al Piano degli Interventi.-**


L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore 18:30 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO	A
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
BONAMINI MICHELA	P
DUGATTO DAVIDE	P
BUSSINELLO GIOVANNI	P
SALVAGNO MAIRA	P
CERVATO ILARIA	P
ZANINI LUCA	P
ZAMBALDO ANTONIO	P
DAL DOSSO MARIA	P
CALIARO MONICA	P
CUCCHETTO FRANCO	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il sig. PIUBELLO GIOVANNA, nella sua veste di Vice Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Oggetto: *URBANISTICA: Esame delle osservazioni presentate ed approvazione dell'Ottava Variante al Piano degli Interventi.-*

\* \* \* \* \*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.-

Lì 13-07-2016

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 1

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA


f.to GIANCARLO ZENARO

\* \* \* \* \*

**Proposta di delibera** di iniziativa di PIUBELLO GIOVANNA.-

Premesso che:

- il Comune di Colognola ai Colli è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 7196 del 16/12/1991 in vigore dal 29/02/1992 a cui sono seguite successive varianti parziali redatte ai sensi degli artt. 42 e 50 della L.R. 27/06/1985, n. 61;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. n. 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 06/12/2007 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4152 del 18/12/2007 (B.U.R. n. 7 del 22/01/2008);
- il Comune di Colognola ai Colli è dotato:
  - a) del Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2010;
  - b) della Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2011;
  - c) della Seconda Variante approvata con delibera Consiglio Comunale n. 28 del 19/09/2013;
  - d) della Terza Variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 28/11/2014;
  - e) della Quarta Variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 02/09/2014;
  - f) della Quinta Variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 02/03/2015;
  - g) della Sesta Variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 02/03/2015;
  - h) della Settima Variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/04/2015;
- al fine di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno dotare il Comune di un nuovo strumento urbanistico operativo, con atto di indirizzo del 20/04/2015 n. 51, procedendo alla redazione dell'Ottava Variante al Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla L.R. 23/04/2004, n. 11;



Richiamate le deliberazioni cronologicamente assunte nel procedimento di formazione del Piano degli Interventi secondo quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004, in particolare:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle "Linee guida e criteri generali" da applicarsi agli accordi pubblico/privato in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 16 delle Norme Tecniche del P.A.T.I.;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, di presa d'atto dell'avvenuta illustrazione del "Documento del Sindaco" per il Piano degli interventi;
- determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 - Edilizia Privata ed Urbanistica n. 8 del 14/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, per l'affidamento dell'incarico per la redazione della variante n. 8 al Piano degli Interventi - Codice di Identificazione gara (CIG) n. ZC31541EC0A - all'arch. Daniel Mantovani di San Pietro Incariano;

Dato atto che dopo la presentazione del Documento Preliminare Programmatico, con cui è stato dato avvio al procedimento partecipativo sul nuovo strumento urbanistico, è stato posto in essere un percorso di pubblicizzazione con consultazioni per la costruzione del Piano, con associazioni economiche e sociali portatrici di interessi diffusi, con la cittadinanza e con i tecnici operanti sul territorio, nonché con gli Enti pubblici coinvolti nei processi di governo del territorio e che pertanto risulta ottemperato a quanto disposto dall'art. 5 e dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2004;

Dato atto che tra le forme di pubblicità disposte dal settore competente sono stati pubblicati:


- avviso prot. 32 del 05/01/2015 circa la possibilità di presentare istanze a valenza urbanistica generica;

Considerato che:


- la L.R. 16/03/2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", all'art. 7 ha dettato disposizioni per la riclassificazione di aree edificabili;
- la sopra richiamata legge regionale prevede che i Comuni, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della legge regionale suddetta (BUR 20/03/2015) e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichino nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- ai sensi del richiamato art. 7 della L.R. n. 4/2015 si rende necessario dare avvio al processo di partecipazione dei soggetti interessati;
- in tal senso il Settore Servizi Tecnici 1 - Edilizia Privata ed Urbanistica ha predisposto e pubblicato avviso prot. 13.640 del 02/10/2015 circa la possibilità di riclassificare aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/03/2015, n. 4 meglio conosciuto come "Varianti Verdi";

Preso atto che a seguito di detto avviso non sono pervenute richieste di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

Considerato che:



- la L.R. 28/12/2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale - nella Regione Veneto” ha abrogato con l’art. 30 la precedente L.R. n. 15/2004, e ha dato avvio ad un processo di rivisitazione della materia relativa al commercio, modificando i criteri generali per l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio;
- con deliberazione di Giunta Regionale Veneto del 18/06/2013 n. 1047 è stato altresì approvato il Regolamento regionale n. 1 del 21/06/2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 53 del 25/06/2013), avente per oggetto “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 28.12.2012 n. 50” che ha indicato gli indirizzi per la pianificazione ed attuazione dei principi legislativi;
- la soprarichiamata legge regionale prevede che il Comune adegui i propri strumenti urbanistici e territoriali entro 180 gg. dall’entrata in vigore del Regolamento applicativo, termine prorogato ad un anno dalla L.R. 29/11/2013, n. 32;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2015 è stato preso atto del Documento del Sindaco il quale dispone la variante del Piano degli Interventi vigente anche in adeguamento ai disposti della L.R. n. 50/2012;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/02/2016 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016 è stata approvata definitivamente la nuova perimetrazione del centro abitato, individuato ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 8) del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la proposta di individuazione del “centro urbano” e delle “aree degradate da riqualificare” è stata redatta perseguendo i criteri dell’art. 4, comma 1, lett. a)-b)-c)-d) della L.R. n. 50/2012, così espressi:
  - a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
  - b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani;
  - c) incentivare il risparmio di suolo, fornendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;
  - d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive;
- ai sensi dell’art. 2, comma 7 del Regolamento n. 1/2013, le disposizioni relative all’individuazione del “centro urbano” e alle “aree degradate” non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14/03/2016 sono stati approvati i seguenti elaborati:
  - a) All. 1/a e 1/b: La cartografia in scala 1/5000 che riporta l’individuazione del “Centro urbano” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m) della L.R. n. 50/2012 e del Regolamento Regionale e la prima individuazione delle “Aree degradate da riqualificare”;
  - b) All. 2 - n. 7: Schede descrittive delle “Aree degradate da riqualificare” inserite in cartografia All. 1/a e 1/b;
  - c) l’avviso finalizzato alla attivazione del procedimento per l’individuazione delle aree degradate e da riqualificare di cui all’art. 2 del Regolamento Regionale n. 1/2013 e del centro urbano di cui all’art. 3 della L.R. n. 50/2012;
- l’avviso prot. n. 3801 del 17/03/2016 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Colognola ai Colli al n. 202 per 15 gg., è stato diffuso su tutto il territorio comunale con ampia pubblicità, oltre ad essere stato inserito nel portale telematico istituzionale, a partire dal 17/03/2016. Il termine di presentazione delle segnalazioni è scaduto in data 01/04/2016;



- a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute al protocollo comunale istanze od osservazioni, né contributi partecipativi inerenti l'avviso pubblico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 04/04/2016 si è preso atto della mancanza di osservazioni e si sono definitivamente approvati gli All. 1 e All. 2, quale supporto conoscitivo in base al quale provvedere alla variante al Piano degli Interventi di adeguamento dei contenuti dello stesso, individuando i siti idonei all'ubicazione di nuove strutture commerciali con caratteristiche di "media superficie di vendita" e di "grandi superfici di vendita";

Dato atto che con l'elaborazione delle linee guida e criteri generali succitati l'attività amministrativa propedeutica all'elaborazione e stipulazione degli accordi di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, ha dato riscontro all'art. 11 della legge n. 241/1990 che recita *"...a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento..."*;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si esprimeva il parere preliminare circa la proposta di accordo pubblico/privato della ditta Bertini F.lli ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si accoglieva la proposta della ditta Bertini F.lli e si approvava lo schema di accordo predisposto;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata l'Ottava Variante al Piano dei Interventi secondo quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004 costituita dai seguenti elaborati predisposti dal tecnico incaricato arch. Daniel Mantovani:

- Relazione Programmatica;
- Allegato alla relazione: Dimensionamento;
- Estratto delle Norme Tecniche Operative;
- Estratto del Repertorio Normativo;
- Elaborati grafici: Tav. 1A - (scala 1:5000);
- Elaborati grafici: Tav. 1B - (scala 1:5000);
- Estratti vigenti e varianti - (scala 1:2000);
- Estratti Centro Storico - vigenti e varianti - (scala 1:1000);
- Estratto Tav. 3.5 Zone Significative: Monte Casteggioni;
- Estratti Beni Culturali (Corti rurali, colmelle) n. 8 e n. 12;
- DVD 023028\_2016\_04\_05- Quadro Conoscitivo;


Allegati:

- Asseveramento di non necessità di valutazione idraulica per le richieste 3 - 4 - 8 - 12 - 14 -17 - 23/32 - 24 - 27 - 29 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 -39
- Dichiarazione con allegata Relazione Tecnica ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014.

Accertato che con nota del 05/04/2016 prot. 4920 è stato depositato l'asseveramento di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica, predisposta dal tecnico arch. Daniel Mantovani, relativa alle richieste 3 - 4 - 8 - 12 - 14 -17 - 23/32 - 24 - 27 - 29 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 -39 della presente Variante;

Accertato che con nota del 08/04/2016 prot. n. 5130 è stata depositata la relazione di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e idraulica, predisposta dal Dr. Geologo Nicoletta Toffaletti, relativa alla richiesta 20 della presente Variante;

Accertato che detti elaborati sono stati trasmessi all'Ufficio della Regione Veneto Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige Ca-  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20-07-2016



nalbianco ed al Consorzio Alta Pianura Veneta per gli adempimenti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 3637 del 13/12/2002 e delibera della Giunta Regionale n. 1322 del 10/05/2006, tramite trasmissione PEC prot. n. 5716 del 18/04/2016 ore 11:38:33 e 11:38:41;

Tutto ciò premesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 23/04/2004, n. 11 l'Ottava Variante al Piano dei Interventi è stata pubblicata mediante deposito, unitamente al provvedimento di adozione, presso la Segreteria del Comune a partire dalla data del 20/04/2016 e fino al 19/05/2016. Il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva il giorno 18/06/2016;

Dato atto che di tale deposito è stata data ampia divulgazione tramite:

- pubblicazione all'albo pretorio on line
- pubblicazione presso locali pubblici comunali
- pubblicazione su quotidiani a carattere provinciale;
- pubblicazione sul sito internet appositamente dedicato del Comune;
- pubblicazione sui display locali istituzionali;

Visto l'art. 18, comma 4 della L.R. n. 11/2004, il quale dispone che il Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, decide sulle stesse ed approva il piano;

Accertato che nei termini previsti per la presentazione delle osservazioni non sono pervenuti contributi partecipativi da Enti o singoli cittadini;

Accertato che entro i termini previsti dalla delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2948 del 06/10/2009 l'Ufficio della Regione Veneto Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco ed il Consorzio Alta Pianura Veneta non hanno fatto pervenire il loro parere, per cui lo stesso si ritiene reso favorevole essendo trascorsi 60 gg. dalla data del ricevimento della richiesta comunale;

Accertato che oltre i termini previsti per la presentazione delle osservazioni è pervenuta la nota da parte di


N.	RICHIEDENTE	PROT.	DATA
1	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Nucleo di Verona	7488	21/06/2016

Ritenuto di procedere all'esame e decisione in ordine all'osservazione pervenuta, rilevando che la memoria pervenuta oltre il termine pur non legittimamente afferibile alle controdeduzione, viene trattata come contributo partecipativo;

Dato atto che l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone:

*“2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*

*Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbani-*



*stico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";*

Ritenuto pertanto necessario procedere a discussione e votazione separata e frazionata per singole osservazioni pervenute per consentire ai Consiglieri Comunali di volta in volta interessati, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, di non partecipare alla discussione e votazione e di procedere successivamente alla votazione conclusiva sull'intero Piano degli Interventi in oggetto, alla quale prendano parte anche i Consiglieri Comunali che non si siano espressi sulle singole osservazioni pervenute;

Considerato che il Presidente dispone che si proceda con la controdeduzione alle osservazioni pervenuta, dandone lettura:

#### CONTRIBUTO PARTECIPATIVO N. 1


N.	RICHIEDENTE	PROT.	DATA
1	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Nucleo di Verona	7488	21/06/2016

Il contributo pervenuto recita:

*".....con riferimento all'estratto modifica scheda n. 3, zone significative, Monte Castegioni, la variante in argomento ricade in un'area contigua a quella gravata da provvedimento di dichiarazione di particolare interesse archeologico ai sensi della legge 1089/1939 (D.M. 11/10/1980), ora D.Lgs. 42/2004, in quanto interessata dalla presenza di un sito che ha restituito testimonianze di età preistorica, protostorica, romana e medievale, e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa; si prende pertanto positivamente atto della prescrizione contenuta nella scheda suddetta ." E' fatto obbligo per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, di acquisire nelle forme di legge l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica competente. Si rammenta comunque che tutti gli interventi riguardanti l'affidamento ed'esecuzione di opere e lavori pubblici sottoposti alla disciplina del nuovo Codice Contratti (D.Lgs. 50/2016), sono soggetti alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del succitato D.Lgs.) e che vige comunque il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti. Si coglie inoltre l'occasione per ribadire quanto precedentemente comunicato con nota prot. 1270 del 04/02/2016: la perimetrazione dell'area del Monte Castegioni, individuata nel succitato decreto di vincolo, è più estesa e articolata rispetto alla superficie evidenziata nella carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e nella carta delle Invarianti del vigente P.A.T.I. di codesto Comune...";*

#### CONTRODEDUZIONE

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Nucleo di Verona, con la nota in oggetto, nel prendere positivamente atto del contenuto normativo predisposto con la Variante, con il quale si prescrive la necessità di acquisizione dell'autorizzazione archeologica per ogni intervento che comporti movimento terra, rammenta l'obbligo del rispetto delle sopravvenute normative di tutela.



Si ritiene il contributo **ACCOGLIBILE**, precisando che le vigenti Norme Tecniche Operative tutelano gli aspetti archeologici rilevati dalla Soprintendenza perimetrando l'area soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, in modo più ampio rispetto a quanto indicato dal D.M. 11/10/1980. In particolare:

- l'art. 43 prescrive a tutta l'area ricadente nel Piano Particolareggiato (quindi non solo alle singole schede 1 -2 - 3) quanto segue : *"...è fatto obbligo per tutti gli interventi che comportino dei movimenti di terra di acquisire nelle forme di legge l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica competente..."*;
- l'art. 44 prescrive: *"...Le aree a rischio di ritrovamento archeologico sono individuate nell'Allegato A Individuazione delle aree a rischio archeologico, costituito dagli estratti cartografici redatti e forniti dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, accompagnati dalla bibliografia estratta dalla pubblicazione Carta Archeologica del Veneto vol. II, Modena 1999. Tutti gli interventi previsti all'interno di queste aree a rischio di ritrovamento archeologico, qualora dovessero prevedere scavi che superino i 50 cm di profondità, sono subordinati al deposito preventivo del progetto edilizio presso la Soprintendenza Archeologica, prima della loro presentazione in Comune, e a notifica successiva della denuncia di inizio lavori presso la stessa..."*

Il Presidente pone in votazione l'esame della controdeduzione al contributo partecipativo n. 1;

Risultano assenti i Consiglieri Comunali Carcereri de Prati Claudio (Presenti n. 12);

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Salvagno Maira (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso Maria (minoranza)

Con: voti favorevoli n. 12 espressi con alzata di mano

su n. 12 Consiglieri presenti, n. 12 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

#### **SI PROPONE**

di **ACCOGLIERE** il contributo n. 1, precisando che le Norme Tecnico Operative del Piano degli Interventi contengono sin d'ora tali contributi precisamente nei disposti degli artt. 43 e 44.-

\* \* \* \* \*


Ritenuto pertanto, sulla base dell'accoglimento dell'osservazione presentata di procedere all'approvazione dell'Ottava Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 11/2004;

Udito il Presidente, il quale ultimato l'esame e le votazioni sui singoli contributi partecipativi, pone in votazione l'approvazione dell'Ottava Variante al Piano degli Interventi nel suo complesso e quindi la proposta di deliberazione complessiva;

Vista la L.R. 23/04/2004, n. 11;

Visti gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23/04/2004, n. 11 approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 3178 in data 08/10/2004, n. 397 in data 26/02/2008 e n. 3650 in data 25/11/2008;

Visto il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4152 del 18/12/2007;



Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

### SI PROPONE

- 1) di accogliere il seguente contributo partecipativo all'Ottava Variante al Piano degli Interventi:

N.	RICHIEDENTE	PROT.	DATA
1	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – Nucleo di Verona	7488	21/06/2016

- 2) di approvare l'Ottava Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/04/2004, n. 11 predisposta dall'arch. Daniel Mantovani, Tecnico incaricato, costituiti da:

- Relazione Programmatica;
- Allegato alla relazione: Dimensionamento;
- Estratto delle Norme Tecniche Operative;
- Estratto del Repertorio Normativo;
- Elaborati grafici: Tav. 1A - (scala 1:5000);
- Elaborati grafici: Tav. 1B - (scala 1:5000);
- Estratti vigenti e varianti - (scala 1:2000);
- Estratti Centro Storico - vigenti e varianti - (scala 1:1000);
- Estratto Tav. 3.5 Zone Significative: Monte Casteggioni;
- Estratti Beni Culturali (Corti rurali, colmelle) n. 8 e n. 12;
- DVD 023028\_2016\_04\_05- Quadro Conoscitivo;

Allegati:

- Asseveramento di non necessità di valutazione idraulica per le richieste 3 – 4 – 8 – 12 – 14 -17 – 23/32 – 24 – 27 – 29 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 -39
- Dichiarazione con allegata Relazione Tecnica ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 2299/2014

- 3) di dare atto che con l'approvazione definitiva del presente strumento urbanistico sono recepite le prescrizioni dei contributi partecipativi, quale parte integrante all'Ottava Variante al Piano degli Interventi;
- 4) di autorizzare l'arch. Daniel Mantovani, tecnico incaricato, alla stesura coordinata dell'Ottava Variante, riportando le prescrizioni dei contributi partecipativi accolti, quali parti integranti della stessa;
- 5) di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e Urbanistica, a provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004.-


FIRMA DEL PROPONENTE

f.to PIUBELLO GIOVANNA

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;



Vista la proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato contrassegnato con lett. a) che fa parte integrante del presente atto;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Salvagno Maira (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso (minoranza)


Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano

voti contrari n. 4 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Caliaro, Cucchetto)

su n. 12 Consiglieri presenti, n. 12 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

### **D E L I B E R A**

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-



ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/07/2016

PIUBELLO: ringrazia per la presenza il geom. Giancarlo Zenaro Responsabile del Settore Servizi Tecnici – Edilizia Privata e Urbanistica e l'arch. Daniel Mantovani tecnico che ha redatto la variante. Invita il geom. Zenaro ad illustrare l'argomento.-


ZENARO: illustra la proposta evidenziando che le pubblicazioni della variante adottata sono avvenute nel rispetto dei termini e che alla data di scadenza non sono pervenute osservazioni da parte di privati. Precisa che, fuori termine, è pervenuto un contributo da parte della Soprintendenza Archeologica che sia l'Ufficio che il tecnico progettista ritengono accoglibile anche se pervenuta fuori termine. Sottolinea che il contributo è relativo alla Scheda n. 3 Monte Casteggioni rilevando tuttavia che, all'interno delle Norme tecniche operative già vigenti, sia l'art. 43 che l'art. 44 ne dettagliano compiutamente le modalità di applicazione come richiesto dalla Soprintendenza.-

MANTOVANI: precisa che si è ritenuto di accogliere il contributo della Soprintendenza in quanto lo stesso puntualizza una caratteristica normativa di tutela e di protezione del valore archeologico intrinseco di Monte Casteggioni. Rileva che, oltre a quanto previsto nel Piano degli Interventi a tutela delle aree archeologiche, c'è anche una legge in tal senso che prevede degli obblighi per gli interventi edilizi in tali aree. Evidenzia che l'intero compendio normativo era stato trasmesso alla Soprintendenza quando era stato approvato il Piano degli Interventi e, in questa occasione, si è trasmessa solo la documentazione modificata e questo ha indotto la Soprintendenza a fare alcune precisazioni attraverso il contributo.-

ZAMBALDO: evidenzia che la discussione politica della variante è già avvenuta in sede di adozione da parte della precedente Amministrazione e questo mette in difficoltà la minoranza. Dichiaro che, a fronte di interventi che possono essere condivisi come il piano-casa, ce ne sono altri che comportano aumenti di volumetrie. Ritieni che l'adozione di varianti, fatte in scadenza amministrativa, "abbiano un sapore..." soprattutto sapendo che l'approvazione sarebbe avvenuta con una nuova Amministrazione. Ritieni il provvedimento quanto meno inopportuno. Rileva che la variante contiene dei provvedimenti importanti soprattutto dal punto di vista viabilistico in quanto vengono stralciati sia i lavori della rotonda di Via Decima che della nuova viabilità della Val d'Illasi, ritenendo questa decisione importante indipendentemente dal fatto che Enti superiori che avrebbero dovuto cofinanziare i lavori non vi abbiano provveduto. Ribadisce che togliendo i vincoli sull'area interessata dalla rotonda di Via Decima probabilmente si dà la possibilità ai privati di realizzare altri interventi a pregiudizio di una eventuale realizzazione in futuro dell'opera che va a favore della sicurezza dei cittadini. Anticipa il voto contrario sulla proposta di delibera.-

NOGARA: precisa che non si eliminano opere viabilistiche.-

MANTOVANI: risponde che c'è una pianificazione di livello strategico che è rappresentato dal P.A.T.I. nel quale non sono identificate zone, non dà diritti edificatori e non li toglie, non grava di vincoli preordinati all'esproprio, ed una di livello di dettaglio ossia il Piano degli Interventi che entra nel merito dell'uso dei suoli, dei diritti edificatori con la pianificazione della viabilità e, nel caso specifico, grava il privato di un vincolo preordinato all'esproprio. Nel merito della variante evidenzia che la viabilità a livello di P.A.T.I. non viene modificata, pertanto la messa in sicurezza attraverso una rotonda in località Decima non viene meno, mentre, a livello di Piano degli Interventi, erano scaduti i vincoli e si è ritenuto, anche con la consulenza della Provincia, di non reiterarli in quanto questo avrebbe comportato un indennizzo a favore dei privati.



Conclude ribadendo che la strategia di viabilità e della messa in sicurezza della zona non viene modificata essendo inserita nel P.A.T.I. e che, pur non avendo reiterato i vincoli con la variante al Piano degli Interventi, il privato non può realizzare “quello che vuole” in quanto l’area ha una destinazione viabilistica: con questa variante viene solamente tolto il vincolo preordinato all’esproprio.-

DAL DOSSO: ribadisce che l’Amministrazione uscente, pur sapendo di essere a fine mandato, ha scelto di togliere il vincolo e non ha impegnato l’Amministrazione subentrante a procedere con lo studio di fattibilità del progetto.-

PIUBELLO: ringrazia i tecnici per i chiarimenti forniti.-

BUSSINELLO: si associa ai ringraziamenti ai tecnici del Vice Sindaco ed in particolare al chiarimento dato sul rilievo del Consigliere Zambaldo in merito alla viabilità tenuto conto che le problematiche legate alla sicurezza sono tra le priorità di questa Amministrazione.-

ZAMBALDO: ringrazia i tecnici per la loro presenza e disponibilità. Sottolinea come una Amministrazione viene valutata anche per le intenzioni che dà nella sua attività. Rileva come attraverso le linee programmatiche, le variazioni di bilancio e questa variante ci sono argomenti importanti ai quali non viene data risposta. Ritiene che, indipendentemente dalle previsioni del piano generale, la variante indica la volontà da parte di questa Amministrazione di non proseguire su questo intervento, ribadendo che da anni si ripete che ci sarà la rotonda e la nuova viabilità della Val d’Illasi, mentre oggi si prende atto, che queste opere non verranno realizzate e non sono tra le priorità di questa Amministrazione, rimanendo in un limbo.-

Il Presidente, considerato che non vi sono altri interventi, dispone che si proceda con le dichiarazioni di voto.-


ZAMBALDO: dichiara, a nome del gruppo Noi per Colognola, di esprimere voto contrario alla proposta per quanto precedentemente espresso ed in particolare perchè con la variante vengono stralciate due previsioni di opere molto importanti per la sicurezza dei cittadini in quanto, contrariamente a quanto detto in campagna elettorale, sono previsti aumenti volumetrici e quindi nuove costruzioni.-

BUSSINELLO: dichiara, a nome del gruppo Insieme per Colognola, di esprimere voto favorevole alla luce di quanto illustrato e chiarito dai tecnici progettisti.-

Il Presidente, considerato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-

\* \* \* \* \*

Il Presidente chiude la seduta – Sono le ore 19,36.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to GIOVANNA PIUBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI

\* \* \* \* \*

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affissa all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.-

Lì 28-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

DANIELA ALESSI

\* \* \* \* \*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-08-2016. dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì 08-08-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI